



COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

Provincia di Pistoia

Codice Ente 047013

DELIBERAZIONE N° 52 DEL 29/09/2017

VERBALE DELCONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipate possedute.

L'anno 2017 il giorno 29 nel mese di settembre alle ore 21:20 , nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

N.O.	COGNOME E NOME	(P) PRESENTE (A) ASSENTE	SCRUT
1	DIOLAIUTI GILDA	P	
2	PARRILLO SALVATORE	P	
3	TUCI GIULIA	P	
4	MAZZEI CLAUDIO	P	X
5	BETTARINI LIDA	P	
6	MACCIONI BRUNO	A	
7	TERRANOVA LOREDANA	P	

N.O.	COGNOME E NOME	(P) PRESENTE (A) ASSENTE	SCRUT
8	MEZZATESTA GIUSEPPE	A	
9	TAGLIASACCHI DANIELA	P	X
10	SUZZI MARIO	P	
11	PANZI FRANCO	P	
12	DEZIO PIETRO	A	
13	PANTANI ROBERTO	P	X

Totale Presenti: 10

Totale Assenti: 3

Assiste il Segretario Comunale Dott. Paolo Ricci , il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig./ra Loredana Terranova assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Sono presenti gli Assessori esterni Pinochi Rossella e Maraia Erminio.

Resoconto integrale del dibattito relativo al presente punto è allegato alla presente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 142 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Considerato quanto disposto dal D. Lgs. vo 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

Visto ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società :

-esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c.2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordi di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri proprio di un qualsiasi operatore di mercato”;

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P. , è stato prorogato al 30 settembre 2017 il termine entro cui il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto di misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante la messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifichi anche una solo delle seguenti condizioni:

- 1) Non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c.1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato nonché della compatibilità della scelta con principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsti dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) Non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c.2, T.U.S.P.;
- 3) Previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) Partecipazione societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) Società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiori a quello dei dipendenti;
 - c) Partecipazione in società che svolgono attività analoghe o similare a quello svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) Partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4 c.7, D.Lgs. n.175/2016 ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) Necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) Necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della

concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento di bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipate detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti;

Considerato che questo Ente in data 28 marzo 2017 con atto consiliare n. 28, esecutivo, aveva già provveduto ad effettuare una revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, deliberando il mantenimento delle partecipazioni nelle società:

- Società pistoiese di edilizia sociale S.C.R.L.
- ToscanaEnergia S.p.a.

In quanto riconducibili allo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

Considerato il permanere della situazione già deliberata anche a seguito del recepimento del D.Lgs. n. 100 del 21 giugno 2017;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risulta nell'elenco allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, elenco che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

Preso atto che gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione delle partecipazioni sociali dovranno essere adottati dal Consiglio Comunale secondo il combinato disposto dagli artt. 7, c.1, e 10 T.U.

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitorio, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c.2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Visto la deliberazione della Corte dei Conti delle Autonomie n. 19/Sezaut/2017/inpr. ;

Visto che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42 c.2, lett e), D.Lgs. 267/00;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art 239, c1, lett. B), n.3) D.Lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 e art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. del Responsabile del Settore Economico Finanziario, Amministrativo e di Supporto in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

CON VOTI: favorevoli n.7; contrari n. 3 (Suzzi, Panzi, Pantani);su n. 10 consiglieri presenti e votanti, resi in forma palese ed accertati dagli scrutatori designati;

DELIBERA

1) Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2) Di prendere atto del permanere della situazione societaria già deliberata con atto consiliare n. 28 del 21 marzo 2017, esecutivo, anche a seguito delle modifiche apportate al D. Lgs. 175/2016 con il D.Lgs.vo n. 100/2017, mantenendo, pertanto, le partecipazioni nelle seguenti società:

- Società pistoiese di edilizia sociale S.C.R.L.
- ToscanaEnergia S.p.a.

In quanto riconducibili allo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.

3) Che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

4) Che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17 D. L. n. 90/2014 e ss.mm.ii. con le modalità ex DM. 25 gennaio 2015 e ss.mm.ii.;

5) Che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.



COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

Provincia di Pistoia

Codice Ente 047013

Visto di regolarità tecnica

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 ? Ricognizione partecipate possedute ?

Il sottoscritto **BONACCHI MONICA**, visto l'art 49 e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto. n° 49 del 19/09/2017.

Pieve a Nievole, 21/09/2017

Firmato digitalmente
Il Responsabile di Settore
BONACCHI MONICA



COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

Provincia di Pistoia

Codice Ente 047013

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 ? Ricognizione partecipate possedute ?

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e art. 147 bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 267/2000, si attesta la regolarità contabile relativamente alla proposta in oggetto n° 49 del 19/09/2017.

Per la proposta il parere è: **Favorevole**

Firmato digitalmente
Il ragioniere capo
Monica Bonacchi

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Loredana Terranova

IL SEGRETARIO COMUNALE.

Dott. Paolo Ricci

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

viene oggi pubblicata all'albo pretorio on line, ai sensi del D.Lgs n.267 del 18/08/2000 e ss. mm. e secondo la normativa vigente, dal 13/10/2017 al 28/10/2017.

Data, 13/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ilaria Luciano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diventerà esecutiva in data 08/11/2017 decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/2000

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000

Data 13/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Ilaria Luciano